

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 FEB. 2000

ADDI' 29 FEB. 2000

NELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE, IN VIA DELLA PISANA, 1301 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
SONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: _____

ALEANDRI, AMATI, DONATO, LUCISANO.

DELIBERAZIONE N° 599

Oggetto: Autorizzazione alle Aziende Sanitarie Locali del Lazio ad arrivare contratti con le Banche Tesoriere o altre Istituzioni Bancarie per la cessione pro solvendo dei crediti delle case di cura private provvisoriamente accreditate.



OGGETTO: Autorizzazione alle Aziende sanitarie locali del Lazio ad attivare contratti con le Banche Tesoriere o altre Istituzioni Bancarie per la cessione pro solvendo dei crediti delle case di cura private provvisoriamente accreditate.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Salvaguardia e Cura della Salute e dell'Assessore Economia e Finanza;

PREMESSO che:

- il Sistema Sanitario Nazionale ha registrato dalla data di costituzione delle Aziende Sanitarie un forte squilibrio finanziario accumulando nel triennio 1995/1997 un disavanzo complessivo già certificato dalle Regioni di Lire 15.733 miliardi;
- il "Tavolo misto Stato/Regioni per problemi finanziari in Sanità" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stimato i disavanzi per gli anni 1998 e 1999 rispettivamente in Lire 6.924 miliardi e 7.793 miliardi;
- i dati già disponibili riguardanti i risultati dell'anno 1998 rilevano invece un disavanzo attestato intorno a 9.418 miliardi con una sottostima nella previsione pari al 36%;
- analoga percentuale di sottostima del disavanzo è prevedibile anche per l'anno 1999;
- a fronte dell'andamento della spesa (dovuto a cause interne ed esterne al sistema sanitario: invecchiamento della popolazione, immigrazione, nuove tecnologie, costi dei principali fattori produttivi, in particolare personale, farmaci, ecc.) la definizione del fabbisogno sanitario da parte dello Stato ha seguito per lo più logiche connesse al proprio bilancio con un adeguamento annuo assolutamente insufficiente alle effettive esigenze del sistema;

RILEVATO che:

- con Legge 26/02/99 n.39 lo Stato ha avviato il processo di ripianamento dei disavanzi afferenti il triennio 1995/1997 destinando i primi 3.000 miliardi alle maggiori occorrenze finanziarie del S.S.N.;
- il D.L. 10/11/99 n. 411 convertito in L. 22/12/99 n. 498 ha destinato altri 3.000 miliardi al ripianamento dei disavanzi predetti;
- la Legge 19/11/99 n. 435 di assestamento del bilancio 1999 ha rideterminato il fabbisogno sanitario per lo stesso anno, destinando al S.S.N. risorse per ulteriori 4.950 miliardi;
- la Legge 23/12/99 n.489 di approvazione del bilancio pluriennale dello Stato 2000/2002 prevede lo stanziamento di complessivi 13.000 miliardi per far fronte alle maggiori occorrenze finanziarie dell'intero quinquennio 1995/1999, con possibilità di incremento dello stanziamento di ulteriori 2.000 miliardi;
- ai sensi dell'art. 28 della Legge 23/12/98 n.448, sono stati accantonati 1.650 miliardi del F.S.N. 1999 che saranno assegnati alle Regioni al termine delle procedure previste dal "patto di stabilità";
- alla Regione Lazio, a valere sulle risorse finanziarie sopracitate, sono stati sinora assegnati 1.113 miliardi di cui 893 miliardi già erogati;
- la Giunta Regionale con propri provvedimenti ha destinato le risorse trasferite dallo Stato al parziale ripianamento dei disavanzi delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e



- alla parziale copertura di quanto dovuto alle strutture ospedaliere a rapporto diretto con la Regione (Policlinici Universitari e Istituti a carattere scientifico pubblici);
- la Giunta regionale ha altresì autorizzato le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere ad utilizzare apposita apertura di credito presso i propri tesorieri per 711 miliardi alla quale si è aggiunta apertura di credito per 388 miliardi a garanzia di pignoramenti in essere, a valere sulle future rimesse da parte dello Stato;

RILEVATO peraltro che nel Lazio il cumulo dei disavanzi sanitari nel quinquennio 1995:1999 ha comportato un marcato allungamento dei tempi di pagamento dei creditori del sistema, con conseguenti pesanti aggravii finanziari sulle gestioni aziendali per il maturare di interessi passivi e per gli effetti di diffuse azioni giudiziarie;

CONSIDERATO che l'Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute e l'Assessorato Economia e Finanza per consentire alle Aziende sanitarie di far fronte ai debiti degli esercizi progressi hanno allo studio i seguenti interventi:

- ulteriori aperture di credito con i tesorieri a valere sulle rimesse afferenti le somme stanziato dallo Stato;
- forme di acquisizione di risorse a lungo termine per la parte dei disavanzi che rimarrà a carico del bilancio regionale;

CONSIDERATO che l'azione svolta dalla Regione ad agire sulla struttura dei costi del S.S.R. e in particolare:

- i provvedimenti di concordamento preventivo con le Aziende sanitarie;
 - il provvedimento riguardante il sistema di remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera;
 - il provvedimento riguardante il sistema di remunerazione delle prestazioni specialistiche;
- hanno determinato negli anni 1998 e 1999 un rallentamento della spesa sanitaria rispetto all'andamento degli anni precedenti;

CONSIDERATO inoltre, che:

- il F.S.N. 2000 determinato dallo Stato in 117.129 miliardi comporterà un incremento della quota assegnata al Lazio da 9.859 miliardi del 1999 - comprensivi della integrazione di cui alla Legge 435/1999 - a presunti 10.229 miliardi per il 2000, producendo una considerevole riduzione del disavanzo d'esercizio;
- il fabbisogno presunto per gli anni 2001 e 2002, rispettivamente di 10.570 miliardi e di 10.905 miliardi, registra un ulteriore rilevante incremento di risorse da destinare al S.S.R.;

RILEVATO che:

- il sistema di ripianamento dei disavanzi sin qui seguito, basato su interventi decisi a posteriori, sempre parziali e molto dilazionati nel tempo, ha prodotto un grave appesantimento nella gestione delle Aziende, le cui risorse finanziarie destinate alla spesa corrente sono state spesso espropriate dai creditori per debiti inerti gli esercizi progressi e ha impedito di fatto ai Direttori Generali qualsiasi pianificazione strategica dell'uso delle risorse;
- la diffusione del debito tra le varie categorie di creditori ha reso ancor più difficoltosa la gestione delle risorse correnti da parte delle Aziende sanitarie;



CONSIDERATO che per assicurare che l'operazione di fattorizzazione sia fonte di liquidità per le Aziende, a beneficio di tutte le categorie di creditori del sistema, occorre quanto più possibile che le disponibilità di cassa corrente siano sottratte ad esecuzioni forzate per debiti pregressi;

RITENUTO, pertanto, necessario richiedere alle case di cura private accreditate che aderiranno al sistema di factoring l'impegno a non intraprendere azioni legali per l'esecuzione forzata dei crediti eventualmente vantati dal 1995 al 1999, considerato che la Regione dovrà a breve definire il debito delle Aziende sanitarie locali nei confronti delle case di cura per tale periodo per eventuali interventi a valere sulle risorse messe a disposizione dallo Stato per il ripianamento dei disavanzi;

RILEVATO che l'operazione di factoring dei crediti delle case di cura private accreditate, verrà effettuata nei seguenti termini:

- stipula di convenzione tra Regione Lazio, singola Azienda sanitaria locale e Banca cessionaria nella quale dovrà essere stabilito:
 - a) l'ammontare massimo del credito annuo cedibile;
 - b) il tasso di interesse debitore da porre a carico dell'Azienda sanitaria Locale;
 - c) l'impegno della Banca a non attivare in sede contenziosa i crediti oggetto della fattorizzazione;
- individuazione da parte della Regione :
 - 1) dei soggetti erogatori di assistenza ospedaliera privati provvisoriamente accreditati;
 - 2) dell'ammontare della fatturazione mensile per ognuno degli stessi;
 - 3) della quota parte imputabile alla gestione corrente dell'Azienda sanitaria e della quota parte cedibile alla Banca;
- definizione da parte della Regione - entro il primo trimestre dell'anno successivo - dell'esatto ammontare del credito con conseguente emissione, da parte del soggetto cedente, di nota di credito o di fattura a saldo;
- stipula di atto di cessione del credito "pro solvendo maturity" tra cedente (casa di cura), cessionario (Banca) e debitore ceduto (Azienda sanitaria locale) che dovrà altresì prevedere l'impegno della casa di cura privata a non intraprendere azioni legali per l'esecuzione forzata dei crediti eventualmente vantati dal 1995 al 1999;

CHE per realizzare la fattorizzazione del credito sarà attivata la seguente procedura operativa:

- la casa di cura presenterà all'Azienda sanitaria locale competente per territorio la fattura relativa alle prestazioni erogate nel mese precedente;
- l'Azienda sanitaria locale provvederà, nei 90 giorni successivi, alle relative verifiche sulla base delle direttive contenute nella circolare regionale n. 25/1999 e in eventuali successive disposizioni e alla conseguente liquidazione;
- il 91° giorno il Tesoriere procederà al pagamento imputando alla gestione corrente dell'Azienda, quota parte della fattura mentre la parte rimanente corrispondente al credito ceduto verrà anticipata dalla Banca cessionaria;



SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CESSIONE IN FACTORING DEI CREDITI DELLE CASE DI CURA ACCREDITATE PRESSO LA REGIONE LAZIO VANTATI NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE SANITARIE DEL LAZIO

TRA

La REGIONE LAZIO, rappresentata da

l'Azienda Sanitaria Locale

E

La BANCA

Premesso che:

- il sistema di ripianamento del S.S.R. dei disavanzi sin qui seguito, basato su interventi decisi a posteriori sempre parziali e molto dilazionati nel tempo, ha prodotto un grave appesantimento nella gestione delle Aziende, le cui risorse finanziarie destinate alla spesa corrente sono state spesso espropriate dai creditori per debiti inerenti gli esercizi pregressi e ha impedito di fatto ai Direttori generali qualsiasi pianificazione strategica dell'uso delle risorse;
- la diffusione del debito tra le varie categorie di creditori ha reso ancora più difficoltosa la gestione delle risorse correnti da parte delle Aziende sanitarie;
- nell'ambito del così vasto fronte dei rapporti debitori prodotti dalla situazione di disavanzo, è oltremodo diffusa l'utilizzazione da parte dei creditori dell'istituto della "cessione del credito" previsto dall'art. 1260 del Codice Civile, che tende ad aumentare gli espropri nei confronti delle casse aziendali;
- l'esperienza maturata in tal senso suggerisce di intervenire sulla gestione aziendale dell'esercizio 2000 all'inizio dell'anno onde consentire alle Aziende una più regolare gestione delle risorse correnti;

considerato che:

- per consentire ai Direttori Generali delle Aziende sanitarie una regolare gestione delle risorse, nelle more di futuri provvedimenti di ripianamento, si ritiene opportuno il

L'ASSESSORI

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA



ricorso programmato alla "cessione del credito", da parte dei creditori maggiormente rappresentativi del debito delle Aziende sanitarie (con particolare riferimento alle case di cura accreditate), tramite i tesoriери delle Aziende sanitarie stesse o altri Istituti Bancari;

- un tale sistema di regolamentazione delle fatture delle case di cura convenzionate presenta evidenti vantaggi per la gestione delle Aziende sanitarie, che potranno conseguire:
 - . una maggiore liquidità di cassa;
 - . più convenienti condizioni contrattuali con i fornitori a fronte di pagamenti alla scadenza stabilita;
 - . garanzia della non aggressività da parte del detentore del credito e conseguente economia di spese legali e oneri accessori;

tenuto conto che:

- la Giunta regionale, con Deliberazione n. _____ del _____, ha autorizzato le Aziende Sanitarie Locali del Lazio ad attivare contratti con le Banche per la cessione pro-solvendo dei crediti delle case di cura private accreditate;
- gli interessi che matureranno, successivamente ai 90 giorni dalla data di emissione delle fatture, dall'operazione finanziaria conseguente alla cessione in factoring dei crediti in argomento, saranno posti a carico dell'Azienda Sanitaria Locale;
- la Banca sottoscrittrice del presente accordo si è dichiarata disponibile ad anticipare alle case di cura accreditate, fornitori della medesima Azienda sanitaria, l'importo delle fatture riferibili alla stessa, contro cessione pro solvendo dei relativi crediti per sorte capitale, applicando all'operazione un tasso concordato, di cui in appresso;
- per la determinazione della fatturazione mensile sarà preso a riferimento 1/12 della remunerazione complessiva annuale, conteggiata con il sistema di tariffazione delle attività di assistenza ospedaliera e sanitaria residenziale;
- la Regione - Dipartimento S.S.R. - individuerà i soggetti erogatori di assistenza ospedaliera privati provvisoriamente accreditati, l'ammontare della fatturazione mensile per ognuno degli stessi e determinerà la quota parte delle fatture mensili cedibile alla Banca;
- entro il 1° trimestre dell'anno successivo, al momento della valorizzazione economica delle prestazioni erogate da ogni casa di cura privata accreditata, sarà determinato l'esatto ammontare del credito e, conseguentemente, emessa dalla casa di cura la nota di credito o la fattura a saldo, il cui importo verrà regolato direttamente tra la casa di cura e la ASL, senza alcuna possibilità di rivalsa verso la cessionaria Banca. La Casa di Cura



- nell'ambito del così vasto fronte dei rapporti debitori prodotti dalla situazione di disavanzo, è oltremodo diffusa l'utilizzazione da parte dei creditori dell'istituto della "cessione del credito" previsto dall'art. 1260 del Codice Civile, che tende ad aumentare gli espropri nei confronti delle casse aziendali;
- l'esperienza maturata in tal senso suggerisce di intervenire sulla gestione aziendale dell'esercizio 2000 all'inizio dell'anno onde consentire alle Aziende una più serena e regolare gestione delle risorse correnti;

PRESO ATTO che:

- una soluzione idonea a realizzare il predetto obiettivo può configurarsi in un meccanismo che concentri il debito delle Aziende sanitarie riferito all'anno 2000 sulle Banche Tesoriere o altre Istituzioni Bancarie mediante il ricorso programmato alla cessione del credito da parte dei creditori, per l'importo riferibile al complessivo disavanzo presunto dell'esercizio 2000;
- tale sistema per essere correttamente attuato necessita di una precisa regolamentazione definita a livello regionale e ha come presupposto la conoscenza dell'importo annuo predefinito del credito oggetto della cessione e l'individuazione di una categoria di creditori nel cui ambito sperimentare il funzionamento del meccanismo in parola;

CONSIDERATO che:

- i provvedimenti regionali riguardanti il sistema di remunerazione tariffaria delle attività di assistenza ospedaliera individuano per ogni soggetto erogatore la remunerazione complessiva di riferimento per un anno;
- apposite direttive regionali hanno regolato la fatturazione mensile da parte dei soggetti erogatori privati provvisoriamente accreditati nonché le procedure di liquidazione delle fatture mensili da parte delle Aziende sanitarie;
- le case di cura private provvisoriamente accreditate costituiscono la categoria di creditori maggiormente rappresentativi del debito del S.S.R.;

RITENUTO opportuno, per le susposte considerazioni, individuare tale categoria di creditori come i soggetti cedenti il credito nei confronti delle Aziende Sanitarie alla Banche Tesoriere o ad altre istituzioni bancarie;

RILEVATO che il meccanismo che si intende avviare per l'anno 2000 produce evidenti vantaggi a favore dell'intero sistema sanitario regionale che si possono così sintetizzare:

- conseguimento di una maggiore liquidità di cassa a beneficio delle altre categorie di fornitori con conseguenti minori oneri finanziari per ritardato pagamento e spese legali per atti giudiziari;
- possibilità di più convenienti condizioni contrattuali con i predetti fornitori a fronte di pagamenti alla scadenza stabilita o comunque con tempi di pagamento notevolmente ridotti rispetto alla situazione attuale;
- garanzia della non aggressività da parte della Banca detentrica del credito e conseguente economia di spese legali e oneri accessori;
- maggiore puntualità nella tenuta delle scritture contabili aziendali, attualmente resa difficoltosa dai frequenti pignoramenti attivati dai creditori;
- migliore gestione delle risorse secondo i principi della sana e buona amministrazione e conseguente maggiore trasparenza nei rapporti con i creditori;



privata che non dovesse emettere entro 10 giorni dalla richiesta dell'Azienda sanitaria locale la nota di credito sarà esclusa dall'operazione di fattorizzazione.

Tutto ciò premesso

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Per attivare la presente convenzione, dovrà essere inoltrata alla Banca specifica richiesta da ciascuna casa di cura, alla quale sarà concessa, ad insindacabile giudizio della Banca stessa, previo l'esame del merito creditizio, la linea di credito corrispondente al "fatturato" cedibile alla Banca, determinato come indicato in premessa, sottoscrivendo la modulistica in uso presso la Banca stessa per la disciplina di tali forme di anticipazioni, le cui clausole potranno essere applicate salvo diverse pattuizioni derogative contenute nella presente convenzione.

Art. 3

Con ciascuna casa di cura aderente a tale progetto sarà stipulato, con l'intervento anche della Azienda sanitaria interessata, l'atto di cessione pro solvendo dei crediti, che potrà essere riferito a tutti i crediti che sorgeranno per l'intero esercizio in relazione alla fatturazione mensile e alla quota parte cedibile determinata dalla Regione - Dipartimento S.S.R. - per ogni soggetto erogato; l'atto stesso sarà sottoscritto con autentica notarile delle firme: della Cedente (casa di cura), della Cessionaria (Banca) e del debitore ceduto (Azienda sanitaria locale).

L'atto dovrà altresì prevedere l'impegno della casa di cura a non intraprendere azioni legali per l'esecuzione forzata o comunque l'attivazione per le vie legali dei crediti vantati verso l'ASL dal 1995 al 1999. Tale "pactum de non petendo" estenderà espressamente i suoi effetti alla Banca, che sarà impegnata a non attivare a sua volta in sede contenziosa (nell'interesse del Cedente) i crediti oggetto della fattorizzazione, sino al termine di validità della presente convenzione.

IL SEGRESSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA



Art. 4

Mensilmente le case di cura emetteranno fattura d'importo max non superiore ad 1/12 della remunerazione di riferimento determinato dalla Regione - Dipartimento S.S.R. L'Azienda Sanitaria competente controllerà la congruità dell'importo e farà pervenire alla Banca copia della fattura munita del visto di avvenuta liquidazione al quale si attribuisce fin d'ora il significato e l'efficacia giuridica di attestazione dell'esistenza e dell'esatto ammontare del credito indicato dalle fatture stesse e costituiranno a favore della Banca cessionaria riconoscimento incondizionato di debito.

E' fatto obbligo all'Azienda sanitaria di comunicare alla Banca il nominativo del funzionario munito dei poteri di validazione ed il nominativo del suo o dei suoi sostituti.

Le fatture emesse dalla casa di cura e vistate dall'Azienda saranno esigibili dal 91° giorno dalla data di emissione e saranno dalla Banca anticipate per la quota parte individuata come cedibile dalla Regione, la restante quota parte dovrà essere imputata alla gestione corrente dell'Azienda Sanitaria e pertanto verrà addebitata dal Tesoriere, a tale data, sul conto di Tesoreria dell'Azienda stessa, eventualmente anche in conto sospesi in attesa della emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Art. 5

Le imposte e tasse relative, connesse e comunque dipendenti dalle operazioni di anticipo e dagli atti di cessione nonché gli oneri e commissioni relativi alla gestione delle operazioni di factoring fanno carico alla casa di cura.

Art. 6

Gli interessi a valere sulle anticipazioni concesse alle case di cura, in vigenza della presente convenzione, attivate quindi a decorrere dal 91° giorno dalla data di emissione della fattura, saranno calcolati nella misura annua

..... e verranno addebitati con cadenza trimestrale all'Azienda Sanitaria sul rapporto di tesoreria intrattenuto presso il Tesoriere.

Del conteggio trimestrale la Banca cessionaria invierà un riassunto anche alla Regione Lazio, indicante gli importi anticipati nel periodo, il totale degli interessi del periodo ed il saldo finale degli anticipi in essere.

Art. 7

Le erogazioni effettuate a favore delle case di cura, con le modalità suindicate, si configurano quali anticipazioni su crediti ceduti pro solvendo "maturity", con piena garanzia di esistenza, di esigibilità, nonché di proprietà e disponibilità del relativo credito.

La Regione Lazio si impegna ad erogare alle Aziende sanitarie locali le somme per il rimborso alla Banca di quanto dovutole dalle Aziende sanitarie medesime per gli importi anticipati alle case di cura, entro un termine massimo di 36 mesi eventualmente



IL TROVATORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Centro stampa Regione Lazio - Print GRS 1/D

prorogabile su accordo tra le parti; dopo tale termine il rimborso avverrà a semplice richiesta della Banca.

Art. 8

La presente convenzione ha durata triennale considerando il primo anno sperimentale e subordinando la prosecuzione della convenzione nel successivo biennio alla verifica da parte della Giunta Regionale del raggiungimento degli obiettivi prefissati. Ciascuna delle parti firmatarie può comunque recedere in qualsiasi momento, con preavviso di almeno tre mesi da darsi mediante lettera raccomandata A.R., indirizzata a tutte le altre parti. Restano impregiudicate le operazioni perfezionate prima della ricezione della comunicazione di recesso.

Art. 9

Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza della presente convenzione, è competente il foro di Roma

Roma,

Letto approvato e sottoscritto

REGIONE LAZIO
.....

AZIENDA SANITARIA
.....

BANCA
.....
.....



L'ASSISORCHE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

RITENUTO, infine, necessario destinare Lire 300.000.000 (trecentomilioni) a valere sul F.S.R. parte corrente degli anni 2000, 2001 e 2002, per le esigenze connesse alla impegnativa e delicata attività che il Dipartimento Servizio Sanitario Regionale - Area Finanziamento S.S.R. è chiamato a svolgere di supporto alle Aziende sanitarie locali;

VISTA la L. 127/97;

tutto ciò premesso, all'unanimità

DELIBERA

- 1) di autorizzare, sulla base di quanto descritto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, le Aziende sanitarie locali del Lazio ad attivare contratti con le Banche Tesoriere o con altre istituzioni bancarie per la cessione pro solvendo dei crediti delle case di cura private provvisoriamente accreditate, con decorrenza dalla data di scadenza della fattura del mese di gennaio 2000;
- 2) di fissare in un triennio la durata dell'operazione di factoring considerando il primo anno sperimentale e subordinando la prosecuzione dell'operazione per il successivo biennio alla verifica da parte della Giunta regionale del raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- 3) di individuare come segue l'ammontare complessivo massimo del credito annuo cedibile:
 - per l'anno 2000 L. 650.000.000.000 (seicentocinquantomiliardi)
 - per l'anno 2001 L. 400.000.000.000 (quattrocentomiliardi)
 - per l'anno 2002 L. 200.000.000.000 (duecentomiliardi);
- 4) l'onere finanziario annuo dell'operazione di factoring - che sarà calcolato sulla base del tasso contrattato dagli Assessori Economia e Finanza e Salvaguardia e Cura della Salute con le Banche Tesoriere delle ASL e con tre altri primari istituti bancari che si dichiarino disposti ad accettare le condizioni di cui al presente provvedimento - sarà posto a carico dei bilanci delle Aziende Sanitarie Locali e addebitato con cadenza trimestrale all'Azienda sanitaria sul rapporto di tesoreria intrattenuto presso la Banca Tesoriere, considerato che il costo dell'operazione corrisponde al costo che l'esposizione debitoria delle Aziende nei confronti dei creditori produce sia come interessi passivi sia come oneri aggiuntivi connessi agli atti giudiziari;
- 5) di approvare lo schema tipo di convenzione da stipulare tra Regione Lazio, singole Aziende sanitarie locali e Banca cessionaria, che forma parte integrante del presente provvedimento;
- 6) di dare atto che tutti gli aspetti operativi del sistema di fattorizzazione dei crediti delle case di cura private provvisoriamente accreditate saranno regolati e coordinati dal Dipartimento Servizio Sanitario Regionale - Area Finanziamento S.S.R.;
- 7) di destinare Lire 300.000.000 (trecentomilioni) a valere sul F.S.R. di parte corrente degli anni 2000, 2001 e 2002 per esigenze connesse all'attività che il Dipartimento Servizio Sanitario Regionale - Area Finanziamento S.S.R. è chiamato a svolgere in supporto alle Aziende sanitarie locali.

La presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi della L. 127/97.

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



19 MAR. 2000